



Prefettura di Foggia
Ufficio Territoriale del Governo

Area II – Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali Consultazioni Elettorali e Referendarie
Fax 0881-799415 – pec: entilocali.preffg@pec.interno.it - elettorale.preffg@pec.interno.it

Foggia data del protocollo informatico

Alla Commissione Straordinaria
Al Segretario Generale
Al Responsabile dell'Ufficio Elettorale
del Comune di
Foggia

Al Sig. Presidente della Commissione Elettorale Circondariale
Foggia

E. P,C:

Al Sig. Direttore Generale ASL
Foggia

Ai Sigg.ri Presidenti delle Sottocommissioni Elettorali Circondariali
Loro Sedi

OGGETTO: Turno elettorale straordinario nei comuni sciolti per infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di domenica 22 e lunedì 23 ottobre nei comuni delle regioni a statuto ordinario e nei comuni della Regione siciliana, con successivo eventuale turno di ballottaggio per l'elezione del sindaco nei giorni di domenica 5 e lunedì 6 novembre 2023.
Adempimenti preparatori del procedimento elettorale.

In relazione al turno straordinario di elezioni amministrative di cui all'oggetto, si richiamano alcune disposizioni e vari adempimenti preparatori ai fini del regolare svolgimento del procedimento elettorale.

A) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale e divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

In particolare, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della citata legge n. 28/2000, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni". Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n.81, ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".

B) Pubblicazione e affissione del manifesto di convocazione dei comizi

Il giorno di giovedì 7 settembre 2023 (45° giorno antecedente quello della votazione), ai sensi dell'art.18, primo comma, del D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N.570, dovrà essere pubblicato all'albo pretorio online e affisso in altri luoghi pubblici il manifesto, a firma della Commissione Straordinaria, con il quale si dà notizia agli elettori della convocazione dei comizi e degli orari della votazione.



Prefettura di Foggia
Ufficio Territoriale del Governo

Area II – Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali Consultazioni Elettorali e Referendarie
Fax 0881-799415 – pec: entilocali.preffg@pec.interno.it - elettorale.preffg@pec.interno.it

Si allega, in formato "Word", il modello di manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni comunali (modello n.8/COM) che il Comune potrà utilizzare, come campione, per provvedere alla stampa di un numero di esemplari preferibilmente pari a due per ogni sezione elettorale, più scorta.

C) Partecipazione al voto dei cittadini dell'Unione europea residenti in Italia

Codesto Comune vorrà dare massima pubblicizzazione alle disposizioni che consentono la partecipazione al voto per le elezioni comunali dei cittadini comunitari ivi residenti, previa iscrizione nelle liste elettorali aggiunte (decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197).

Dovrà essere evidenziato **il termine perentorio di martedì 12 settembre 2023** (quinto giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali) entro il quale dovrà essere presentata, al comune di residenza, la domanda di iscrizione nelle apposite liste elettorali aggiunte da parte dei cittadini dell'Unione europea che non ne abbiano fatto richiesta in precedenza.

Nel caso in cui tale istanza contenga anche la richiesta di iscrizione anagrafica ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del predetto decreto legislativo n. 197/1996, il comune deve provvedere immediatamente agli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni di residenza dei cittadini dell'Unione europea, anche ai fini dell'eventuale ripristino della posizione anagrafica precedente.

D) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione

Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46) sono previste in favore degli elettori "affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile" anche con l'ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap, e di quelli "affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione". **Tali disposizioni, per le elezioni comunali, si applicano solo nel caso in cui i richiedenti dimorino nell'ambito territoriale del proprio comune di iscrizione elettorale.**

L'elettore interessato deve far pervenire alla Commissione Straordinaria un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia fra **martedì 12 settembre e lunedì 2 ottobre 2023**. Tale ultimo termine (2 ottobre), in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del Comune stesso che deve provvedere alla raccolta del voto a domicilio.

La domanda di ammissione al voto domiciliare (che vale anche per il turno di ballottaggio) deve indicare l'indirizzo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'azienda sanitaria locale.

Si ritiene perciò utile sensibilizzare il Direttore Generale dell'ASL affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In particolare, il certificato medico, per non



Prefettura di Foggia
Ufficio Territoriale del Governo

Area II – Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali Consultazioni Elettorali e Referendarie
Fax 0881-799415 – pec: entilocali.preffg@pec.interno.it - elettorale.preffg@pec.interno.it

indurre incertezze, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa di cui all'art. 1 del sopracitato decreto-legge n. 1/2006.

Si richiamano, in quanto applicabili le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, settimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici designati al rilascio dei certificati "non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati".

E) Orari di apertura degli uffici comunali per gli adempimenti relativi alla presentazione delle candidature per le elezioni amministrative

Al fine di garantire l'immediato rilascio, entro 24 ore dalla richiesta, dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali nonché per gli altri adempimenti connessi alla presentazione delle liste e candidature per le elezioni amministrative, gli uffici del Comune dovranno rimanere aperti ininterrottamente **venerdì 22 e sabato 23 settembre 2023**, negli orari previsti per la presentazione stessa (e quindi dalle ore otto alle ore venti di venerdì 22 e dalle ore otto alle ore dodici di sabato 23 settembre), nonché nei giorni immediatamente precedenti, ovverosia **martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21 settembre**, in orari da pubblicizzare adeguatamente.

F) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori di liste e candidati

Ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, come modificato, da ultimo, dall'art. 38-bis, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono competenti ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori di liste e candidature i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma gli avvocati iscritti all'albo che hanno comunicato la propria disponibilità all'ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente pubblicati nel sito *internet* istituzionale dell'ordine".

Il potere di autenticazione attribuito dal citato art. 14 ai consiglieri può essere esercitato, in assenza di espresse disposizioni preclusive, anche dai consiglieri in carica che siano candidati alle elezioni comunali di che trattasi.

I pubblici ufficiali di cui all'art. 14 medesimo possono svolgere le proprie funzioni autenticatorie solo all'interno del territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenza 9 ottobre 2013, n. 22) e, come riconosciuto dalla giurisprudenza (tra le altre, Consiglio di Stato, Sezione terza, sentenza 16 maggio 2016, n. 1990), anche per consultazioni elettorali che non si svolgono in tale ambito territoriale.

In particolare, i Segretari comunali o i funzionari incaricati dalla Commissione Straordinaria svolgono ordinariamente le loro prestazioni all'interno del proprio ufficio, nel rispetto dei normali orari e ove occorra degli orari di lavoro straordinario consentiti dalla legge.

I Comuni, tuttavia, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possono opportunamente autorizzare l'espletamento delle citate funzioni di autenticazione anche in



Prefettura di Foggia
Ufficio Territoriale del Governo

Area II – Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali Consultazioni Elettorali e Referendarie
Fax 0881-799415 – pec: entilocali.preffg@pec.interno.it - elettorale.preffg@pec.interno.it

proprietà comunali all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico purché all'interno del territorio comunale.

Nell'espletamento delle suddette funzioni dovrà essere in ogni caso assicurata la più assoluta parità di trattamento nei confronti di tutte le forze politiche che intendono partecipare alle competizioni, al fine di garantire il pieno e diffuso esercizio dell'elettorato passivo costituzionalmente tutelato.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla pubblicazione recante "Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature", consultabile anche sul sito internet del Ministero dell'Interno.

G) Inapplicabilità in materia elettorale dei principi di semplificazione amministrativa nei casi non previsti dalla legge

Per quanto riguarda la documentazione da produrre a corredo della presentazione delle candidature per le consultazioni amministrative, si ribadisce che non sono applicabili al procedimento elettorale i principi di semplificazione introdotti in materia di documentazione amministrativa dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. In tali sensi, si richiama l'orientamento espresso dal Consiglio di Stato, Sezione prima, parere n. 1232 del 13 dicembre 2000 e Sezione quinta, sentenza n. 2178 del 16 aprile 2012.

Si richiamano, peraltro, le disposizioni di cui all'art. 38-bis della legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, concernenti, tra l'altro, la possibilità di depositare a mano il contrassegno di lista su supporto digitale nonché la possibilità per i soggetti titolari di partiti o movimenti politici o liste di candidati di richiedere e di acquisire in formato digitale e tramite posta elettronica certificata - o servizio elettronico di recapito certificato qualificato - i certificati di iscrizione nelle liste elettorali e di utilizzare le copie analogiche dei certificati stessi attestandone la conformità all'originale, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge n. 53/1990.

Al fine di consentire alle forze politiche di far pervenire le anzidette richieste di acquisizione in formato digitale dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, la Commissione Straordinaria e il Segretario comunale vorranno pubblicizzare adeguatamente - sulla *home page* del sito istituzionale del Comune - l'indirizzo/gli indirizzi di posta elettronica certificata cui far pervenire le anzidette richieste digitali e vorranno adottare tutte le misure organizzative idonee a monitorare attentamente tali indirizzi di P.E.C., al fine di adempiere puntualmente e con tempestività ai conseguenti adempimenti di legge.

H) Presentazione di liste e candidati per le elezioni comunali da parte di partiti o gruppi politici presenti al Senato, alla Camera o al Parlamento europeo

Ai fini degli adempimenti concernenti la possibilità di presentazione di liste e candidati per le elezioni comunali in nome e per conto e con la denominazione e il simbolo di partiti o gruppi politici ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132 (*Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81*), si trascrivono di seguito i partiti e gruppi politici che hanno avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere (Camera dei Deputati o Senato della Repubblica) o che sono costituiti in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di convocazione dei comizi elettorali, (come da comunicazioni pervenute dal Segretariato Generale del Senato della Repubblica e dal Consigliere Capo del Servizio Prerogative e Immunità della Camera dei Deputati) nonché i partiti e gruppi politici che, a seguito

Im



Prefettura di Foggia
Ufficio Territoriale del Governo

Area II – Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali Consultazioni Elettorali e Referendarie

Fax 0881-799415 – pec: entilocali.preffg@pec.interno.it - elettorale.preffg@pec.interno.it

dell'elezione del 26 maggio 2019, hanno avuto eletto un proprio rappresentante tra i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia (come da verbale di proclamazione dell'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte Suprema di Cassazione):

SENATO DELLA REPUBBLICA

A) hanno ottenuto seggi le seguenti coalizioni di liste e singole liste:

coalizione composta da:

- LEGA PER SALVINI PREMIER
- FORZA ITALIA
- NOI MODERATI/NOI CON L'ITALIA MAURIZIO LUPI-ITALIA AL CENTRO CON TOTI-CORAGGIO ITALIA BRUGNARO-UDC
- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

coalizione composta da:

- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO
- PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA
- +EUROPA

liste:

- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
- LEGA PER SALVINI PREMIER
- FORZA ITALIA
- PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
- ALLEANZA VERDI E SINISTRA
- MOVIMENTO 5 STELLE
- AZIONE - ITALIA VIVA – CALENDIA
- MOVIMENTO ASSOCIATIVO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO - MAIE
- SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) – PATT
- ALLEANZA DEMOCRATICA PER L'AUTONOMIA
- DEMOCRAZIA AMBIENTE FUTURO
- SUD CHIAMA NORD

B) gruppi parlamentari costituiti al Senato:

- FRATELLI D'ITALIA
- PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
- LEGA SALVINI PREMIER - PARTITO SARDO D'AZIONE
- MOVIMENTO 5 STELLE
- FORZA ITALIA – BERLUSCONI PRESIDENTE – PPE (FI-BP-PPE)
- AZIONE - ITALIA VIVA – RENEWEUROPE
- PER LE AUTONOMIE (SVP-PATT, CAMPOBASE, SUD CHIAMA NORD)
- CIVICI D'ITALIA - NOI MODERATI (UDC - CORAGGIO ITALIA - NOI CON L'ITALIA - ITALIA AL CENTRO) - MAIE
- GRUPPO MISTO, cui appartiene la seguente componente:
 - ALLEANZA VERDI E SINISTRA

CAMERA DEI DEPUTATI

A) hanno ottenuto seggi le seguenti coalizioni di liste e singole liste:

coalizione composta da:

- LEGA PER SALVINI PREMIER
- FORZA ITALIA



Prefettura di Foggia
Ufficio Territoriale del Governo

Area II – Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali Consultazioni Elettorali e Referendarie
Fax 0881-799415 – pec: entilocali.preffg@pec.interno.it - elettorale.preffg@pec.interno.it

- NOI MODERATI/LUPI-TOTI-BRUGNARO-UDC
- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI

coalizione composta da:

- ALLEANZA VERDI E SINISTRA
- IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO – CENTRO DEMOCRATICO
- +EUROPA
- PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

liste:

- ALLEANZA VERDI E SINISTRA
- AZIONE - ITALIA VIVA – CALENDIA
- FORZA ITALIA
- FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
- LEGA PER SALVINI PREMIER
- MOVIMENTO 5 STELLE
- PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
- SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) – PATT
- SUD CHIAMA NORD
- VALLÉE D'AOSTE – AUTONOMIE PROGRÈS FÉDÉRALISME
- LEGA PER SALVINI PREMIER – FORZA ITALIA – FRATELLI D'ITALIA
- MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO (MAIE)

B) gruppi parlamentari costituiti alla Camera:

- ALLEANZA VERDI E SINISTRA
- AZIONE - ITALIA VIVA – RENEW EUROPE
- FORZA ITALIA – BERLUSCONI PRESIDENTE – PPE
- FRATELLI D'ITALIA
- LEGA – SALVINI PREMIER
- MOVIMENTO 5 STELLE
- NOI MODERATI (NOI CON L'ITALIA, CORAGGIO ITALIA, UDC, ITALIA AL CENTRO) - MAIE
- PARTITO DEMOCRATICO-ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA
- GRUPPO MISTO, cui appartengono le seguenti componenti:
 - +EUROPA
 - MINORANZE LINGUISTICHE

PARLAMENTO EUROPEO

- LEGA SALVINI PREMIER
- PARTITO DEMOCRATICO (PD)
- MOVIMENTO 5 STELLE
- FORZA ITALIA
- SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP)
- FRATELLI D'ITALIA

I) Comunicazioni di eventuali ricorsi inerenti ai procedimenti elettorali per le elezioni comunali

La Commissione Elettorale Circondariale di Foggia, vorrà fornire tempestive notizie su eventuali ricorsi presentati dinanzi ai competenti Tribunali amministrativi regionali, ai sensi dell'art. 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104, avverso i provvedimenti di esclusione di liste o



Prefettura di Foggia
Ufficio Territoriale del Governo

Area II – Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali Consultazioni Elettorali e Referendarie

Fax 0881-799415 – pec: entilocali.preffg@pec.interno.it - elettorale.preffg@pec.interno.it

candidati adottati, nonché sulle conseguenti decisioni adottate dagli organi della giustizia amministrativa, in sede cautelare o di merito, anche in grado di appello.

J) Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero

Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, e quindi entro mercoledì 27 settembre 2023, ai sensi dell'art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n.40, deve essere spedita, con il mezzo postale più rapido, a tutti gli elettori residenti all'estero, una cartolina- avviso recante, tra l'altro, l'indicazione dei giorni e orari della votazione. Tali cartoline saranno fornite da questa Prefettura, non appena perverranno dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A..

K) Nomina degli scrutatori e relativo manifesto

Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e quindi **tra mercoledì 27 settembre e lunedì 2 ottobre 2023**, la Commissione Straordinaria, nell'esercizio delle funzioni di Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto a sua firma da pubblicare nell'albo pretorio *online* e da affiggere in altri luoghi pubblici, procederà:

- 1) alla nomina di un numero di nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori, pari a quattro per ogni sezione elettorale del Comune;
- 2) alla formazione di una graduatoria di nominativi compresi nel predetto albo di scrutatori chiamati a sostituire, in caso di rinuncia o impedimento, quelli nominati di cui al n. 1);
- 3) alla nomina di ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi ricompresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente alle esigenze di funzionamento dei seggi da costituire.

Ai fini della pubblicazione *online*, si allega alla presente nota e si trasmette anche in file formato *word* il modello di manifesto di convocazione della Commissione Straordinaria (Mod. n. 12/COM) per la nomina degli scrutatori (**Alleg. 1 e 2**), che il Comune potrà utilizzare, come campione, per provvedere alla pubblicazione e affissione.

Il Comune notificherà agli scrutatori l'avvenuta nomina nel più breve tempo, e comunque **non oltre il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione**, cioè **non oltre sabato 7 ottobre 2023**.

L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico di scrutatore dovrà essere comunicato dalle persone designate, entro 48 ore dalla notifica, al Comune, il quale provvederà alle sostituzioni secondo l'ordine della graduatoria di cui al n. 2). La comunicazione della nomina in sostituzione dovrà essere notificata agli interessati **non oltre il terzo giorno antecedente quello della votazione**, e quindi **non oltre giovedì 19 ottobre 2023**.

Il Comune, nel notificare l'avvenuta nomina, dovrà richiamare l'attenzione degli scrutatori sulla necessità di attenersi scrupolosamente alle disposizioni di legge e alle istruzioni ministeriali e di collaborare attivamente con il presidente di seggio, curando con precisione e speditezza ogni adempimento ad essi demandato. Dovranno essere altresì richiamate le responsabilità di natura penale cui gli scrutatori possono andare incontro, ai sensi degli artt. 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96 e 98 del D.P.R. n. 570/1960.

FM



Prefettura di Foggia
Ufficio Territoriale del Governo

Area II – Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali Consultazioni Elettorali e Referendarie
Fax 0881-799415 – pec: entilocali.preffg@pec.interno.it - elettorale.preffg@pec.interno.it

L) Nomina dei presidenti di seggio

Ai sensi dell'art. 20, secondo comma, del D.P.R. n. 570/1960, il Presidente della Corte d'appello competente per territorio provvede alla nomina dei presidenti degli uffici elettorali di sezione, avendo cura di scegliere tra gli iscritti all'apposito albo di cui all'art. 1 della legge 21 marzo 1990, n. 53, le persone che garantiscano la massima professionalità ed efficienza. La nomina sarà effettuata, ove possibile, fra i residenti del Comune in cui è ubicato il relativo ufficio di sezione (art. 1, comma 400, lettera i, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Legge di stabilità 2014).

M) Consegna, aggiornamento e sostituzione della tessera elettorale e attestato sostitutivo

In vista dello svolgimento delle consultazioni elettorali in oggetto, il Comune dovrà provvedere agli adempimenti prescritti dal D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299.

In particolare, dovrà provvedere tempestivamente alla consegna a domicilio della tessera elettorale a tutti gli elettori che ne risultassero sprovvisti ed in particolare a coloro che alla data del 22 ottobre 2023 (primo giorno di votazione) avranno compiuto i 18 anni di età.

Si dovrà procedere inoltre all'invio per posta degli appositi tagliandi di convalida adesivi in tutti i casi di cambiamento del numero o dell'indirizzo della sezione elettorale, salvo che il Comune non ritenga preferibile provvedere alla consegna di una nuova tessera, previo ritiro di quella precedentemente rilasciata.

Se la tessera elettorale non è più utilizzabile in seguito all'esaurimento degli spazi ivi contenuti per la certificazione dell'esercizio del diritto di voto, si deve procedere, su domanda dell'elettore interessato, al rinnovo della stessa (art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 299/2000).

Nel caso di sostituzione o rinnovo della tessera elettorale, il Comune potrà altresì provvedere a integrare le indicazioni contenute nella stessa.

In caso di smarrimento o furto della tessera, il Comune potrà rilasciare al titolare, su sua domanda, un duplicato di essa, previa presentazione della denuncia ai competenti uffici di pubblica sicurezza o anche solo di una dichiarazione sostitutiva comprovante lo smarrimento.

Con l'occasione, si richiamano i contenuti della circolare prefettizia n. 22458 del 30 marzo scorso, con cui si è informato che con decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo scorso, sono stati sostituiti i modelli di tessera elettorale personale riportati nelle Tabelle A, B, C e D allegate al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299.

In particolare, si segnala ulteriormente l'opportunità che il Comune continui ad utilizzare i modelli di tessera ancora in giacenza, provvedendo ad obliterare, con le modalità ritenute più opportune, e senza nuovi oneri (es. con timbro, stampigliatura o anche con mera cancellazione a mano), l'avvertenza non più attuale contenuta nella 1ª parte dei modelli di tessera di cui alle anzidette tabelle, concernente il requisito del 25° anno di età per l'elezione del Senato della Repubblica soppresso dalla legge costituzionale n. 1/2021 di modifica dell'art. 58 della Costituzione.

Si vorrà inoltre verificare la disponibilità di un congruo numero di tessere, sufficiente a fronteggiare la prevedibile concentrazione di un elevato numero di richieste nei giorni della

fn



Prefettura di Foggia
Ufficio Territoriale del Governo

Area II – Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali Consultazioni Elettorali e Referendarie
Fax 0881-799415 – pec: entilocali.preffg@pec.interno.it - elettorale.preffg@pec.interno.it

votazione e in quelli immediatamente antecedenti ed a comunicare, con urgenza, eventuali richieste integrative.

Solo laddove non sia possibile consegnare all'elettore né la tessera né il suo duplicato, l'ammissione al voto del medesimo, in via eccezionale, potrà avvenire, previa verifica della sua iscrizione nelle liste elettorali, a mezzo di attestato sostitutivo rilasciato dalla Commissione Straordinaria ai soli fini dell'esercizio del diritto di voto per quella consultazione.

N) Apertura degli uffici comunali per il rilascio delle tessere elettorali

Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici elettorali comunali, ai sensi dell'art. 1, comma 400, lettera g, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), dovranno rimanere aperti:

- nei due giorni antecedenti la data della votazione (da venerdì 20 a sabato 21 ottobre 2023), dalle ore 9 alle ore 18;
- nei giorni della votazione (domenica 22 e lunedì 23 ottobre 2023) per tutta la durata delle operazioni di votazione, cioè dalle ore 7 alle ore 23 della domenica e dalle ore 7 alle ore 15 del lunedì.

Si sensibilizza la Commissione Straordinaria, affinché, nei periodi indicati, vengano adottate opportune misure organizzative volte a potenziare e ad ottimizzare il servizio di rilascio del documento in parola (o del duplicato).

Lo stesso Comune vorrà adoperarsi affinché, attraverso i locali organi di stampa e radiotelevisivi, siano diramati ripetuti messaggi, sia per informare gli elettori circa i giorni e gli orari di votazione e gli orari di apertura degli uffici comunali, sia per invitare i medesimi elettori a verificare per tempo il possesso della tessera elettorale, al fine di richiedere, ove necessario, il rilascio del duplicato di una nuova tessera al più presto, evitando di concentrare tali richieste nei giorni della votazione.

O) Servizi di trasporto e altre agevolazioni in favore degli elettori diversamente abili

A tutela degli elettori diversamente abili, l'art. 29, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 dispone che, in occasione di consultazioni elettorali, i comuni debbano organizzare servizi di trasporto pubblico al fine di favorire il raggiungimento dei seggi da parte dei predetti elettori.

Inoltre, ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 15, gli elettori non deambulanti, allorquando la sede della sezione nella quale sono iscritti non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in un'altra sezione del proprio Comune allocata in una sede esente da barriere architettoniche. Le sedi e sezioni elettorali esenti da tali barriere dovranno essere appositamente contrassegnate e arredate secondo le prescrizioni di cui all'art. 2 della legge n. 15/1991 citata.

Ogni Comune avrà cura di pubblicizzare adeguatamente, con il mezzo ritenuto idoneo, sia l'elenco delle sezioni elettorali esenti da barriere architettoniche che i servizi di trasporto predisposti per favorire la partecipazione al voto degli elettori diversamente abili.

Per accedere nel proprio comune a una sezione elettorale qualunque (diversa da quella di iscrizione) esente da barriere architettoniche, l'elettore non deambulante, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 15/1991, dovrà esibire - oltre alla tessera elettorale - una attestazione medica rilasciata



Prefettura di Foggia
Ufficio Territoriale del Governo

Area II – Raccordo e Collaborazione con gli Enti Locali Consultazioni Elettorali e Referendarie

Fax 0881-799415 – pec: entilocali.preffg@pec.interno.it - elettorale.preffg@pec.interno.it

dall'azienda sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi oppure una copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Ai sensi, poi, dell'art. 41 del D.P.R. n. 570/1960, come modificato dalla legge 5 febbraio 2003, n. 17, e dell'art. 29, comma 3, della legge n. 104/1992, gli elettori impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto (non vedenti, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) possono recarsi in cabina a votare con l'assistenza di un accompagnatore di fiducia, che deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e che non può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore diversamente abile.

Al fine di consentire l'immediato rilascio, a titolo gratuito, delle attestazioni mediche per votare in altra sezione del comune esente da barriere architettoniche o dei certificati medici per votare con l'assistenza di un accompagnatore, **nei tre giorni precedenti le consultazioni**, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 104/1992, e quindi **da giovedì 19 a sabato 21 ottobre 2023**, le aziende sanitarie locali dovranno garantire la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati a tale rilascio.

Inoltre, una delle cabine da allestire presso ogni seggio, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, del D.P.R. n. 570/1960, dovrà essere destinata agli elettori diversamente abili.

* * *

Per quanto sopra, si richiama l'attenzione sui contenuti e gli adempimenti di cui alla presente nota della Commissione Straordinaria, del Segretario Comunale e del Responsabile dell'Ufficio elettorale comunale, nonché del Presidente della Commissione elettorale circondariale.

Si richiama, altresì l'attenzione dell'Azienda sanitaria locale ai fini degli adempimenti di cui alle lettere D) e O) concernenti il rilascio delle relative certificazioni o attestazioni mediche.

IL PREFETTO
Valiante



M

112